Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale, addì 16 aprile 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971 registro n. 25 Difesa, foglio n. 253

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CANDOTTI Mario, nato il 16 ottobre 1915 in Ampezzo (Udine). — Ufficiale degli alpini, più volte decorato, entrava all'armistizio nelle locali formazioni partigiane, distinguendosi in varie rischiose azioni per le sue spiccate doti di capace comandante, valoroso combattente e abile organizzatore, tanto da meritarsi la nomina a comandante di Divisione partigiana. Durante un duro combattimento, protrattosi per ben cinque giorni, contro preponderante avversario dotato di mezzi corazzati, guidava brillantemente i suoi uomini all'attacco infliggendo al nemico sensibili perdite. — Zona Carnia, 11 maggio 1944-1° maggio 1945.

FIACCADORI Talino, nato il 17 maggio 1913 a Reggio Emilia. — Entrato tra i primi nel movimento di resistenza, dava la sua opera fattiva alla organizzazione delle prime squadre per la lotta contro l'invasore e partecipava a varie azioni dimostrando capacità e sprezzo del pericolo. Saputo che una colonna ippotrainata nemica si recava a rifornire alcuni presidi isolati, riuniva d'iniziativa un gruppo di animosi e li guidava con capacità e decisione all'attacco della colonna stessa. Dopo aspro combattimento, il nemico, benchè superiore in numero e in armi, era costretto ad abbandonare la lotta con gravi perdite. — Bettola (Reggio Emilia), 6 aprile 1945.

OBERTI Carlo Tommaso, nato il 29 maggio 1918 a Fossano (Cuneo). — Ufficiale degli Alpini, entrava all'armistizio nelle prime formazioni partigiane, rivelando eccellenti qualità di organizzatore e di combattente nelle numerose azioni cui partecipava. Comandante di un'agguerrita formazione partigiana, avuta notizia di un forte attacco nemico contro altra unità partigiana, si poneva generosamente alla testa di un distaccamento per dar man forte ai commilitoni. Durante il trasferimento, venuto a contatto con una autoblindo avversaria non esitava, con fiero sprezzo della propria vita, ad affrontare col suo moschetto immediatamente, da solo, il mezzo blindato. Pur ferito riusciva audacemente a scagliare una bomba a mano tra le feritoie del mezzo mettendo fuori combattimento l'ufficiale capo equipaggio fino all'esito vittorioso della brillante eroica azione. — Valle Stura (Piemonte), 9 dicembre 1943.

POGGI Alfredo Domenico, nato il 4 maggio 1881 a Sarzana (La Spezia). — Libero docente di filosofia animato da elevati ideali di libertà, era all'armistizio fra i primi organizzatori del movimento resistenziale. Pur di età avanzata, superando enormi difficoltà riusciva, con instancabile entusiasmo a creare validi organismi combattivi, capaci di infliggere gravi perdite al nemico e di contribuire efficacemente alla liberazione della Liguria. Arrestato per la sua attiva opera svolta a favore della libertà, seppe opporre alle disumane torture un fiero silenzio. Deportato unitamente al figlio in campo di annientamento nemico, riusciva a sopravvivere fino alla liberazione. — Liguria, 8 settembre 1943-1° maggio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

MARIN Giovanni Domenico, nato il 30 gennaio 1920 a Cavaso del Tomba (Treviso). — Fervente patriota, entrava tra i primi nella resistenza e partecipava alle azioni più rischiose. Durante uno scontro contro soverchiante nemico, dopo dura e lunga lotta veniva catturato con altri commilitoni. Sottoposto ad interrogatori e torture, nulla svelava ai feroci aguzzini circa l'ubicazione dei depositi di armi della sua formazione, dichiarando generosamente che soltanto lui ne era a conoscenza, per evitare ai suoi commilitoni analogo feroce trattamento. La sopravvenuta liberazione lo salvava da sicura morte. — Bolzano, 30 aprile 1945.

MONTANARI Giuseppe, nato il 31 marzo 1921 a Brisighella (Ravenna). — Fervente patriota, partecipava a capo della sua formazione partigiana a numerose azioni distinguendosi per coraggio, capacità ed elevato spirito di sacrificio. In particolare, durante un duro combattimento contro il soverchiante avversario, si batteva fieramente alla testa della sua squadra mitraglieri, contribuendo validamente a stroncare l'attacco nemico, infliggendogli gravi perdite ed a catturare numerosi prigionieri. — Appennino Tosco-Romagnolo, 1° giugno 1944-30 novembre 1944.

RODOMONTI Mario, nato il 6 marzo 1927 a Teramo. — Giovanissimo non esitava ad entrare nella locale formazione partigiana comandata dal padre, distinguendosi per valore, profondo amor di Patria e spiccata dedizione agli ideali di libertà. Catturato e sottoposto a sevizie, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Riuscito ad evadere riprendeva con rinnovato entusiasmo la lotta contro l'oppressore. — Zona di Colleatterrato (Teramo), 13 gennaio 1944.

CROCI

D'AJUTOLO Filippo, nato il 24 gennaio 1902 a Bologna. — Ufficiale medico di complemento, sin dai primi giorni della resistenza, disimpegnava con perizia e coraggio il servizio sanitario a favore delle locali formazioni partigiane; organizzava la raccolta di informazioni, armi, munizioni e fondi per la costituzione di nuove unità partigiane. Con gravissimo cosciente rischio personale sottrasse alla preda nemica il radium dell'Università di Bologna e lo tenne nascosto fino alla liberazione. — Bologna, 8 settembre 1943-21 aprile 1945.

MINARI Otildo, nato il 22 aprile 1925 a Guastalla (Reggio Emilia). — Pur giovanissimo entrava volontario nelle file partigiane distinguendosi per capacità e valore. Durante l'assalto ad un presidio nemico, rimasto ferito, continuava bravamente a combattere rifiutando qualunque assistenza fino all'esito vittorioso dell'azione. — Ciano D'Enza (Reggio Emilia), 10 aprile 1945.

PRIANTE Flora Maria, nata COCCO, il 27 agosto 1920 a Brogliano (Vicenza). — Giovane partigiana, posta a capo della locale organizzazione del movimento patriottico femminile, dimostrava in ogni occasione belle doti di capacità e di coraggio. Catturata e invitata con duri mezzi a parlare, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana, resistendo con esemplare fermezza nei lunghi mesi di carcere a minacce e blandizie ed incitando i detenuti a seguirla nell'esempio. — Valdagno (Vicenza), aprile 1945.

(6702)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1971, n. 591.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439: « Modifica della legge 3 luglio 1970, n. 500, concernente la proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439 « Modifica della legge 3 luglio 1970, n. 500, concernente la proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dello Ente autonomo del porto di Napoli ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 agosto 1971, n. 592.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore della agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

	milioni
Art. 2. — Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione	3.000
Art. 5. — Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza	2.000
Art. 6. — Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione	1.000
Art. 7. — Difesa fitosanitaria	2.000
Art. 8. — Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	6.000
Art. 9. — Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	8.000
Art. 10. — Impianti di interesse pubblico	2.000
Art. 11. — Interventi per la concessione di crediti di conduzione	12.000
Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali.	
Art. 12. — Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola	12.000
Art. 13. — Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia	12.000
Art. 14 (*primo e secondo comma*). — Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico	3.000
Art. 16. — Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali	23.000
Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono destinati agli interventi di cui ai commi quarto e quinto del predetto articolo 16.	
Art. 17. — Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico	13.000
Art. 18. — Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali	3.000
Art. 19. — Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola	8.000
Art. 20. — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica	14.500
Art. 24. — Opere pubbliche di bonifica montana	4.500
Art. 26. — Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana	3.200
Art. 35. — Applicazione del regolamento comunitario 17/64	27.000
Art. 37. — Spese generali	4.000
Art. 57. — Relazione annuale	200 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti per l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:

	milioni
Art. 6 (*secondo comma*). — Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi	250
Art. 6 (*terzo comma*). — Concorso negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli . . .	1.400
Art. 16. — Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario	3.000
Art. 23. — Estinzione passività consorzi di bonifica	100
Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche alle passività in essere alla data del 31 dicembre 1970.	
Art. 35. — Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64	3.000 ».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2-*bis.*

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di impianti frutticoli con varietà e specie più rispondenti alle prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione, nonchè per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni.

Art. 2-*ter.*

Nelle iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle assunte dalle casse rurali, limitatamente al settore agricolo.

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'articolo 6 — terzo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le stalle sociali, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto o da prestiti di soci risultanti in bilancio.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Art. 2-*quater.*

A carico delle autorizzazioni di spesa relative all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di funzionamento: 1) ad enti e società comunque costituiti che, nella gestione di strutture commerciali, assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2) agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati ai sensi dello articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I contributi previsti al numero 1) potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 1.000 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.

Art. 2-*quinquies.*

I prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati.

Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonchè le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di stalle, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Art. 2-*sexies.*

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

Art. 2-*septies.*

I contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi anche per la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei territori specificati nella norma stessa.

Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.

Art. 2-*octies*.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede in via istituzionale al servizio delle ricerche di mercato in agricoltura per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.

Lo svolgimento delle suindicate attività può essere affidato all'IRVAM — Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola — mediante apposite convenzioni, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura. Le convenzioni dovranno stabilire le modalità relative allo svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita nei riguardi dell'IRVAM i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

Il Ministro può altresì disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1971, determinata in lire 1.300 milioni, si farà fronte con le somme previste dal fondo occorrente alla copertura degli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2-*novies*.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino, nonchè di propaganda alimentare.

In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoindicate finalità:

rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonchè della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;

formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di *standards* qualitativi, nonchè per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;

ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.

Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonchè degli altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione dei propri associati.

Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 2-*decies*.

Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, da parte di enti di sviluppo, a norma dell'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di piani di valorizzazione agraria, è autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 11.000 milioni.

Art. 2-*undecies*.

Le domande di contributi o concorsi per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.

Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, nonchè per i piani zonali di cui rispettivamente agli articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dal presente decreto, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere delle regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

Art. 2-*duodecies*.

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui al presente decreto valgono, in quanto non contrastanti, i criteri generali emanati, ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con il decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Art. 2-*terdecies*.

Al pagamento di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di transazioni conseguenti a decisioni della Corte costituzionale, in dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del prestito per la Riforma fondiaria redimibile 5 per cento di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, da emettere con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro per il tesoro del 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 successivo.

Nello stesso modo si provvede per il versamento all'Ente delta padano — ente di sviluppo —, della somma di lire 1.800 milioni che devono essere impiegati, nei limiti del ricavato dalla negoziazione dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese, nonchè per interventi a favore delle residue valli da pesca non soggette a bonifica, attraverso forme di gestione che l'Ente delta padano — ente di sviluppo — promuoverà anche in vista dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione della azienda valli di Comacchio.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste allegherà alla prescritta richiesta di titoli da inviare alla Direzione generale del debito pubblico apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.

Art. 2-*quaterdecies*.

La norma di cui all'articolo 15-*bis* introdotto dalla legge 12 febbraio 1971, n. 8, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, la quale dispone l'abolizione sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili dei diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni, va intesa nel senso che si applica per le merci esportate in qualsiasi paese compresi quelli non facenti parte della Comunità economica europea.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« All'onere recato dagli articoli 1, 2-*bis*, 2-*novies* e 2-*decies* del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« All'onere relativo all'articolo 2 del presente decreto per l'anno finanziario 1971, si provvede, quanto a lire 6.250 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.500 milioni, con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975 ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5-*bis*.

Sono esenti dalle imposte e sovraimposte afferenti al reddito dominicale, a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore del presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i terreni affittati, purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli della imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

I redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte sul reddito, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma.

Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 5-*ter*.

I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

La norma di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che dispone l'abrogazione dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, va intesa nel senso che è altresì abrogata la lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 5-*quater*.

La proroga prevista nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, non si applica nei confronti del proprietario emigrato al momento della concessione in affitto e successivamente rimpatriato ovvero nei confronti dell'orfano minore d'età, che dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.

La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del diciottesimo anno di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1971, n. 593.

Autorizzazione all'Automobile club di Ancona ed all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare una porzione di immobile.

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Ancona e l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, vengono autorizzati ad acquistare, in comproprietà, dalle germane Rosa e Maria Nicolai, per l'importo complessivo di L. 12.860.000, una porzione di fabbricato — estesa su una superficie di mq. 56 circa — unitamente ai diritti condominiali sulle parti comuni dello edificio, posta al primo piano del fabbricato sito in Ancona alla via Simeoni n. 6, di vani 3,5; nel nuovo catasto edilizio urbano censita alla partita 5335, sezione *A*, foglio IV n. 859/14, piano I.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 110. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 172;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Mantova, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Andriuoli dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Di Stefano dott. Angelo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lanfredi geom. Alfredo, rappresentante del genio civile;

Bianchi rag. Edgardo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Daolio dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Montresor Albertino, Monteverdi Arrigo, Monfardini Gianni, Gioia Roberto, Truzzi Sergio, Colautti Giuseppe e Pagano Emilio, rappresentanti dei lavoratori;

Treccani cav. Tullio, Pacchioni dott. Piermaria, Bordonali Armando e Bertelli geom. Italo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ghioldi dott. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1971
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 351

(7381)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

Vista la lettera n. 355108 del 19 gennaio 1971, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa l'ing. Giuseppe Pagani a far parte del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo quale proprio rappresentante in sostituzione dell'ing. Adelmano Azzaroni, nominato direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Pagani è chiamato a far parte del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione dell'ing. Adelmano Azzaroni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1971
Registro n. 7, foglio n. 349

(7194)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Approvazione dei piani tecnici relativi ai distretti telefonici di Lamezia Terme, Lanciano, Poggio Mirteto, Rieti, Vasto e Sulmona presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici dei distretti di Lamezia Terme, Lanciano, Poggio Mirteto, Rieti, Vasto e Sulmona presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 402ª adunanza tenuta il 4 febbraio 1971;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza 1223 tenuta il 9 giugno 1971;

Decreta:

Sono approvati alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel verbale della adunanza citata nel preambolo i piani tecnici numeri 0968/d/70 distretto di Lamezia Terme, 0872/d/70, distretto di Lanciano, 0765/d/70, distretto di Poggio Mirteto, 0746/d/70, distretto di Rieti, 0864/d/70, distretto di Sulmona, 0873/d/70, distretto di Vasto che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

DISTRETTO DI LAMEZIA TERME

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
1. Lamezia Terme	1. Lamezia Terme	1. Lamezia Terme 2. Platania — località Gizzeria Lido (frazione Comune di Gizzeria)
	2. Gizzeria	3. Gizzeria (esclusa la località Gizzeria Lido)
	3. Feroleto Antico	4. Feroleto Antico 5. Pianopoli
2. Decollatura	1. Decollatura	1. Decollatura 2. Soveria Mannelli
	2. Conflenti	3. Conflenti
	3. Martirano Lombardo	4. Martirano Lombardo 5. Martirano
	4. Motta Santa Lucia	6. Motta Santa Lucia
3. Maida	1. Maida	1. Maida 2. Jacurso 3. San Pietro a Maida
	2. Curinga	4. Curinga
	3. Filadelfia	5. Filadelfia 6. Francavilla Angitola
	4. Girifalco	7. Girifalco 8. Cortale
4. Nocera Tirinese	1. Nocera Tirinese	1. Nocera Tirinese 2. Falerna 3. San Mango d'Aquino
5. Serrastretta	1. Serrastretta	1. Serrastretta
	2. Carlopoli	2. Carlopoli 3. Cicala 4. Panettieri

DISTRETTO DI LANCIANO

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
1. Lanciano	1. Lanciano	1. Lanciano 2. Castel Frentano 3. Frisa 4. Mozzagrogna 5. Santa Maria Imbaro 6. Treglio — Località Villa Scorciosa (frazione del comune di Fossacesia)
	2. Fossacesia	7. Fossacesia (esclusa la località Villa Scorciosa) 8. Rocca San Giovanni
	3. Paglieta	9. Paglieta
	4. Sant'Eusanio del Sannio	10. Sant'Eusanio del Sannio
	5. San Vito Chietino	11. San Vito Chietino
2. Atessa	1. Atessa	1. Atessa 2. Casalanguida 3. Tornareccio
	2. Bomba	4. Bomba
	3. Carpineto Sinello	5. Carpineto Sinello 6. Guilmi
	4. Piane d'Archi	7. Archi 8. Perano
3. Casoli	1. Casoli	1. Casoli 2. Altino 3. Gessopalena 4. Roccascalegna
	2. Fara San Martino	5. Fara San Martino 6. Civitella Messer Raimondo

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
4. Lama dei Peligni	1. Lama dei Peligni	1. Lama dei Peligni 2. Lettopalena 3. Palena 4. Taranta Peligna
5. Torricella Peligna	1. Torricella Peligna	1. Torricella Peligna 2. Colledimacine 3. Montenerodomo 4. Pennadomo
6. Villa Santa Maria	1. Villa Santa Maria	1. Villa Santa Maria 2. Borrello 3. Montebello sul Sangro 4. Civitaluparella 5. Colledimezzo 6. Fallo 7. Monteferrante 8. Montelapiano 9. Pietraferrazzana 10. Quadri 11. Roio del Sangro 12. Rosello
	2. Montazzoli . . .	13. Montazzoli
	3. Pizzoferrato . .	14. Pizzoferrato 15. Gamberale

DISTRETTO DI POGGIO MIRTETO

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
1. Poggio Mirteto .	1. Poggio Mirteto .	1. Poggio Mirteto 2. Civitella S. Paolo 3. Fara in Sabina 4. Fiano Romano 5. Filacciano 6. Montopoli di Sabina 7. Nazzano 8. Ponzano Romano 9. Toffia 10. Torrita Tiberina
	2. Castelnuovo di Farfa	11. Castelnuovo di Farfa
	3. Montenero Sabino	12. Montenero Sabino
	4. Monte San Giovanni in Sabina	13. Monte San Giovanni in Sabina
	5. Poggio Catino .	14. Poggio Catino
	6. Salisano	15. Salisano 16. Mompeo
2. Forano	1. Forano	1. Forano 2. Selci
	2. Cantalupo in Sabina	3. Cantalupo in Sabina
	3. Collevecchio . .	4. Collevecchio
	4. Stimigliano . .	5. Stimigliano
3. Frasso Sabino . .	1. Frasso Sabino .	1. Frasso Sabino 2. Casaprota 3. Poggio Nativo
	2. Monteleone Sabino	4. Monteleone Sabino
	3. Poggio Moiano	5. Poggio Moiano
	4. Poggio San Lorenzo	6. Poggio San Lorenzo
	5. Scandriglia . . .	7. Scandriglia
4. Orvinio	1. Orvinio	1. Orvinio
	2. Collalto Sabino .	2. Collalto Sabino 3. Collegiove 4. Nespolo
	3. Pozzaglia Sabino	5. Pozzaglia Sabino
	4. Turania	6. Turania
5. Rocca Sinibalda .	1. Rocca Sinibalda	1. Rocca Sinibalda — Località Cenciara (isola amministrativa del comune di Concerviano) — Località Bacini del Salto e del Turano (isola amministrativa del comune di Ascrea) 2. Longone Sabino
	2. Ascrea	3. Ascrea (escluse le località Bacini del Salto e del Turano e Rigatti, isole amministrative) 4. Paganico Sabino
	3. Belmonte in Sabina	5. Belmonte in Sabina
	4. Colle di Tora .	6. Colle di Tora 7. Castel di Tora
	5. Concerviano . .	8. Concerviano (esclusa la località Cenciara, isola amministrativa)
	6. Torricella in Sabina	9. Torricella in Sabina
	7. Varco Sabino . .	10. Varco Sabino — Località Rigatti (isola amministrativa del comune di Ascrea) 11. Marcetelli
6. Torri in Sabina	1. Torri in Sabina .	1. Torri in Sabina
	2. Casperia . . .	2. Casperia 3. Roccantica
	3. Tarano	4. Tarano 5. Montebuono

DISTRETTO DI RIETI

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
1. Rieti	1. Rieti	1. Rieti (escluse le località di Terminillo Pian de' Valli e Pian di Rosce)
	2. Cottanello . . .	2. Cottanello 3. Configni 4. Vacone 5. Montasola
	3. Contigliano . .	6. Contigliano 7. Greccio
	4. Labro	8. Labro 9. Colli sul Velino 10. Morro Reatino
	5. Cantalice . . .	11. Cantalice 12. Poggio Bustone 13. Rivodutri
	6. Terminillo . . .	— Località Terminillo Pian de' Valli e Pian di Rosce (frazioni del comune di Rieti) — Località rifugio C.A.I. « A. Sebastiani » (frazione del comune di Micigliano)
	7. Cittaducale . .	14. Cittaducale 15. Castel Sant'Angelo

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
2. Amatrice	1. Amatrice	1. Amatrice 2. Accumoli
3. Antrodoco	1. Antrodoco	1. Antrodoco 2. Borgo Velino 3. Micigliano (esclusa la località di rifugio C.A.I. « A. Sebastiani »)
4. Borgorose	1. Borgorose 2. Pescorocchiano	1. Borgorose 2. Pescorocchiano
5. Petrella Salto .	1. Petrella Salto .	1. Petrella Salto 2. Fiamignano
6. Posta	1. Posta	1. Posta 2. Borbona
	2. Leonessa 3. Cittareale	3. Leonessa 4. Cittareale

DISTRETTO DI SULMONA

Settori	C. R. U.	Comuni serviti
1. Sulmona . . .	1. Sulmona	1. Sulmona 2. Anversa degli Abruzzi 3. Bugnara 4. Campo di Giove 5. Cansano 6. Cocullo 7. Introdacqua 8. Pacentro 9. Pratola Peligna 10. Prezza 11. Roccacasale
	2. Pettorano sul Gizio	12. Pettorano sul Gizio 13. Rocca Pia
2. Raiano	1. Raiano	1. Raiano 2. Corfinio 3. Goriano Sicoli 4. Vittorito
	2. Castelvecchio Subequo	5. Castelvecchio Subequo 6. Acciano 7. Castel di Ieri 8. Gagliano Aterno 9. Molina Aterno 10. Secinaro
3. Roccaraso	1. Roccaraso	1. Roccaraso 2. Pescocostanzo 3. Rivisondoli
	2. Alfedena	4. Alfedena 5. Barrea 6. Civitella Alfedena 7. Scontrone 8. Villetta Barrea
	3. Ateleta 4. Castel di Sangro	9. Ateleta 10. Castel di Sangro.
4. Scanno	1. Scanno	1. Scanno 2. Villalago

DISTRETTO DI VASTO

Settori	C. R. U	Comuni serviti
1. Vasto	1. Vasto	1. Vasto 2. Cupello 3. Monteodorisio 4. San Salvo — Località Piane della Padula (frazione del comune di Montenero di Bisaccia)
	2. Lentella	5. Lentella 6. Fresagrandinaria
2. Carunchio . . .	1. Carunchio . . .	1. Carunchio 2. Fraine 3. Roccaspinalveti 4. Torrebruna
	2. Celenza sul Trigno	5. Celenza sul Trigno 6. S. Giovanni Lipioni
	3. Palmoli	7. Palmoli 8. Dogliola 9. Tufillo
3. Casalbordino . .	1. Casalbordino . .	1. Casalbordino 2. Pollutri 3. Torino di Sangro 4. Villalfonsina
	2. Scerni	5. Scerni
4. Castiglione Messer Marino	1. Castiglione Messer Marino	1. Castiglione Messer Marino 2. Castelguidone 3. Schiavi di Abruzzo
5. Gissi	1. Gissi	1. Gissi 2. Furci 3. Liscia 4. San Buono

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: BOSCO

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Carta speciale per lavoratori frontalieri, cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 68/360 del 15 ottobre 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 257 del 19 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, che ha modificato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, contenente norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri delle Comunità economiche europee;

Attesa l'esigenza di istituire la carta speciale di soggiorno per i lavoratori frontalieri, cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee;

Decreta:

Il modello della « Carta speciale di soggiorno per lavoratori frontalieri, cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea », è stabilito in conformità alle caratteristiche di quello annesso al presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: RESTIVO

AVVERTENZE

AVIS

ZUR BEACHTUNG

OPGELET

In caso di perdita o di deterioramento questo documento verrà sostituito. Nel caso di partenza definitiva dalla Repubblica dovrà essere consegnato all'autorità di P. S. Il titolare deve chiederne la proroga od il rinnovo prima della scadenza. Ogni falsificazione è punibile a termini di legge.

En cas de perte ou de détérioration, ce document sera remplacé et en cas de départ définitif de la Rèpubblique Italienne, il devra être remis à l'Autorité locale de Sûreté Pubblique. Le titulaire doit en demander la prorogation ou le renouvellement avant l'expiration de sa validité. Toute falsification sera punie selon la loi.

Diese Erlaubnis wird im Falle des Verlustes oder der Beschädigung ersetzt, und bei der endgültigen Ausreise aus der Italienischen Republik muss sie der örtlichen Polizeibehörde ausgehändigt werden. Vor dem Erlöschen der Gültigkeit muss der Inhaber die Verlängerung oder Erneuerung beantragen. Jede Fälschung wird strafrechtlich verfolgt.

Bij verlies of beschadiging wordt dit document vervangen. Wanner houder de Italiaanse Republiek voorgoed verlaat dient de kaart bij de plaatselijke politie te worden ingeleverd. Verlenging of vernieuwing ervan dient doot houder te worden aangevraagd woordat de geldigheidsduur is verstreken. Iedere vervalsing is strafbaar gesteld bij de wet.

REPUBBLICA ITALIANA

Carta Speciale di Soggiorno per Lavoratori Frontalieri Cittadini di uno Stato Membro della C. E. E.
Carte Speciale de Sejour pour Travailleurs Frontaliers Ressortissants d'un Etat membre de la C. E. E.
Besondere Aufenthaltserlaubnis für Grenzarbeitnehmer die Bürger eines Mitgliedstaales sind
Bejzondere Verblijfsvergunning voor Grensarbeiders die Onderdaan zijn van een lid - Staat van de E. E. G.

N. ....

Rilasciata a .... il ....
Délivrée à .... le ....
Ausgestellt in ....
Afgegeven te ....

Valida fino al ....
Valable jusqu'au ....
Gültig bis ....
Geldig tot ....

L'Autorità di P. S.

....

Cognome ....
(Nom - Name - Naam)

Nome ....
(Prénoms - Vorname - Voornamen)

Cognome da nubile ....
(Nom de célibataire - Mädchenname - Meisjesnaam)

Data di nascita ....
Date de naissance - Geburtsdatum - Geboortedatum)

Luogo di nascita ....
(Lieu de naissance - Geburtsort - Geboorteplaats)

Cittadinanza ....
(Nationalité - Staatsangehörigkeit - Nationaliteit)

Residente a ....
(Résident à - Wohnort - Woonplaats)

Via ....
(Rue - Strasse - Adres)

Professione ....
(Profession - Beruf - Beroep)

FIGLI MINORI DEGLI ANNI 16 - Enfants d'âge non superieur à 16 ans Angehörigen unter 16 Jahren.

Timbro dell'autorità di P. S.

....
....
....
....
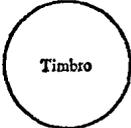
Timbro

FOTOGRAFIA

Foto del titolare della carta
Photo du titulaire
Lichtbild des Inhabers
Foto van houder

FIRMA DEL TITOLARE

....
Signature du titulaire
Unterschrift des Inhabers
Handtekning van houder

TIMBRO DELL'AUTORITA' DI P. S.
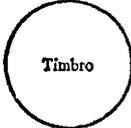
Timbro

PROROGA DI VALIDITA'
Prorogation de validité
Gültigkeitsverlängerung
Verlenging van geldigheidsduur

Prorogata sino al ....
(Prorogé jusqu'au - Verlangert bis - Verlengd tot)

Firma e timbro dell'autorità di P. S.

Data ....
(Date - Datum - Datum)

Timbro

....

(7546)
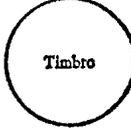
DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Reggiolo

Con decreto provveditoriale n. 738 in data 28 luglio 1971 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Reggiolo con deliberazione n. 39 del 29 gennaio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato per il centro direzionale S. Francesco, nel comune di Jesi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 8 luglio 1971, n. 3368, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Jesi (Ancona) per la formazione del centro direzionale S. Francesco.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti vi abbiano interesse, presso la Segreteria del comune di Jesi.

(7291)

Approvazione di variante al piano di zona del comune di Pozzuoli

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, n. 202, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pozzuoli per la località Toiano sud Campiglione.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7292)

Approvazione del 52° elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1971, n. 1286, è stato approvato il 52° elenco dei comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 12 luglio 1966, n. 610:

Provincia di Campobasso: Scapoli.

(7300)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica odontoiatrica (convenzionata) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di clinica odontoiatrica (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7617)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-IM »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 21-IM », a suo tempo assegnato alla ditta « Al 18 Karati », con sede in San Remo (Imperia), via Matteotti n. 70.

(7324)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 124-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 124-ROMA », a suo tempo assegnato alla ditta Francescangeli Renzo, con sede Roma, via Fontanella Borghese n. 69.

(7326)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1364-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1364-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Merlo Franco, con sede Valenza, via Nebbai n. 36.

(7327)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 45-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 45-ROMA », a suo tempo assegnato alla ditta Brunoni Mario, con sede Roma, piazza Rondanini n. 29.

(7328)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 82-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 82-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Carlini Giovanni, con sede in Campo Ligure (Genova), via Trento n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Genova.

(7329)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1641-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1641-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Crivelli Vittorio, con sede Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 2.

(7339)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-TE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-TE », a suo tempo assegnato alla ditta Rubini Quintino, con sede Alba Adriatica (Teramo), via Roma n. 56.

(7340)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 39-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 39-VC », a suo tempo assegnato alla ditta Fasano Michele, con sede Vercelli, via De Rege n. 30.

(7341)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 578-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 578-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Salvarese Rosa, con sede Camisano Vicentino, via Torre Rossa n. 4.

(7342)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1579-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1579-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lagotto Antonio, con sede Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 146.

(7343)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1610-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1610-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Sammartano Fratelli, con sede Valenza (Alessandria), via S. Salvatore.

(7344)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località « Colfiorito », del comune di Foligno

Con decreto ministeriale 2 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, sita nella località « Colfiorito » nel territorio del comune di Foligno (Perugia) della superficie di ha. 130 circa i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Est: strada statale n. 77 dal km. 24 al km. 25;
Nord: dal km. 25 molinaccio inghiottitoio, quota 758-759;
Ovest: da quota 759 a quota 754;
Sud: da quota 754-753 al km. 24 della strada statale n. 77.

(7602)

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica della Conca di Agnano, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5733 in data 5 agosto 1971 sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Conca di Agnano, Napoli, deliberate dal consiglio dei delegati in data 2 febbraio 1971.

(7599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1971

Dollaro USA	620,50
Dollaro canadese	611,975
Franco svizzero	153 —
Corona danese	82,82
Corona norvegese	87,482
Corona svedese	120,187
Fiorino olandese	179,282
Franco belga	12,505
Franco francese	112,567
Lira sterlina	1501,325
Marco germanico	182,475
Scellino austriaco	24,918
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,929

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca agraria Bruno & C., società per azioni con sede in Asti, nella Cassa di risparmio di Asti, con sede pure in Asti e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari della Banca agraria Bruno & C.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in data 19 febbraio 1971 e dell'assemblea dei soci della Banca agraria Bruno & C., società per azioni con sede in Asti, in data 9 febbraio 1971, concernenti l'incorporazione di detta Banca agraria Bruno & C. nella citata Cassa di risparmio di Asti;
Considerato che la suindicata delibera assembleare risulta perfezionata ai sensi di legge;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca agraria Bruno & C., società per azioni con sede in Asti, nella Cassa di risparmio di Asti, con sede pure in Asti, alle condizioni ed alle modalità riportate nell'atto di fusione all'uopo stipulato fra le menzionate aziende di credito in Asti, in data 1° luglio 1971 ed ivi registrato in data 6 luglio 1971 al n. 1917.
2. La Cassa di risparmio di Asti è autorizzata a sostituirsi, con proprie dipendenze, all'anzidetta Banca agraria Bruno & C. nell'esercizio degli sportelli bancari di quest'ultima.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(7330)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per il progetto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, ai sensi delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1095 e 30 dicembre 1970, n. 1294;

Considerato che, data l'importanza dell'opera e la sua particolare destinazione, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione dell'opera stessa;

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli per un importo presunto di L. 16.000.000.000;

Visto il voto n. 824 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione 1ª e 4ª, nell'adunanza del giorno 3 giugno 1970;

Visto il voto n. 1534/70 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 febbraio 1971;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

1. E' approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli per un ammontare presunto di L. 16.000.000.000.

2. Si autorizza sul cap. 1222 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente l'impegno della somma di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) occorrente per far fronte alla spesa di cui all'art. 10 del predetto bando di concorso.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 234

Bando di concorso per la progettazione del palazzo di giustizia di Napoli

Art. 1.

Oggetto del concorso

Il Ministero dei lavori pubblici bandisce un concorso nazionale per la progettazione del palazzo di giustizia di Napoli. Al concorso, che si svolgerà in due gradi, possono prendere parte gli ingegneri ed architetti regolarmente iscritti negli albi professionali, ai quali non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme di legge.

Art. 2.

Indicazioni relative al progetto

L'edificio o complesso edilizio da progettare dovrà sorgere sull'area all'uopo designata nella variante al piano regolatore di Napoli per il centro direzionale, in corso d'istruttoria (vedi allegato n. 1), detta area è da considerarsi completamente sgombra dalle costruzioni eventualmente ivi esistenti.

I progetti presentati al concorso dovranno prevedere la sistemazione degli uffici giudiziari aventi sede a Napoli e relativi servizi accessori.

Il fabbisogno di vani per ciascun ufficio è indicato nell'apposito elenco (allegato n. 3); le relazioni funzionali fra i vari uffici sono descritte nella relazione costituente l'allegato n. 4.

Si precisa che i due allegati suddetti n. 3 e n. 4 hanno valore orientativo, considerato il carattere di massima dello studio richiesto ai concorrenti, ciascuno dei quali, anche se si tratta di un gruppo, potrà presentare un solo progetto con eventuali proposte alternative parziali; ed il progetto potrà proporre, a giudizio del concorrente, soluzioni che si discostino dalle indicazioni degli allegati numeri 3 e 4 predetti e contengano anche servizi ed impianti ad uso del pubblico, ad integrazione di quanto è specificamente richiesto.

E' lasciata ampia libertà d'impostazione funzionale ed architettonica, anche nel senso di progettare un solo edificio o più edifici collegati fra loro.

Il progetto edilizio vero e proprio dovrà essere completato con la previsione delle sistemazioni esterne di superficie della area a disposizione, esclusi i sottoservizi.

I concorrenti dovranno armonizzare, a loro giudizio, i progetti con la previsione della predetta variante al piano regolatore di Napoli.

Le soluzioni per il parcheggio degli autoveicoli diretti al complesso degli uffici giudiziari dovranno essere elaborate in conformità delle indicazioni emergenti dalla predetta variante al piano regolatore e quindi per una parte (art. 18 legge n. 765) dovranno trovare accoglimento nell'utilizzo delle superfici specificamente destinate al palazzo di giustizia e per il resto (articolo 17/8 legge n. 765) nelle soluzioni generali previste dalla variante per quel tipo di attrezzature. Si fa presente l'opportunità di ricavare un piazzale per quanto possibile ampio, tenendo conto anche di quello già indicato nella variante, a sud dell'area destinata al palazzo di giustizia.

Le indicazioni per la sistemazione della rete dei trasporti pubblici dovranno conformarsi alle previsioni varie della variante, ma non costituiranno elemento determinante al giudizio. Nel piano regolatore generale della città in corso di adozione è previsto che la zona sia servita da una nuova linea metropolitana.

In ogni caso le soluzioni proposte per la utilizzazione — con la creazione di apposita stazione — della ferrovia Napoli-Nola-Baiano, dovranno rispettare il percorso attuale, con le necessarie previsioni d'interramento della linea.

Il tratto sotterraneo di detta ferrovia, che attraversa la estremità nord-ovest dell'area a disposizione, può essere sormontato da costruzioni purchè i montanti delle strutture siano posti all'esterno della fascia larga ml. 10 indicata a tratto nella planimetria quotata in scala 1:1000 (allegato n. 2).

Art. 3.

Allegati illustrativi del concorso

Presso l'ufficio del genio civile di Napoli, via A. De Gasperi - 80133 Napoli, potranno essere richiesti da chiunque i seguenti allegati al presente bando:

1) planimetria scala 1:4000 della variante al piano regolatore di Napoli per il centro direzionale;

2) planimetria quotata in scala 1:1000 dello stato attuale, contenente il perimetro dell'area a disposizione per il palazzo di giustizia e per il piazzale antistante;

3) composizione degli uffici giudiziari, organico del personale ad essi addetto e conseguente fabbisogno indicativo dei vani necessari per il funzionamento di detti uffici;

4) relazione sui rapporti funzionali fra i vari uffici e servizi da sistemare nel palazzo di giustizia.

Detti allegati saranno forniti previo rimborso della spesa di L. 3.500; potranno anche essere inviati in plico raccomandato a carico del richiedente.

L'anzidetta somma sarà versata all'Erario - Capo X - Cap. 2368 « Entrate eventuali del tesoro » e la relativa quietanza di entrata, rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve accompagnare la richiesta degli elaborati di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4.

L'amministrazione banditrice del concorso non assume alcun impegno circa la puntualità del recapito e declina ogni responsabilità conseguente.

Art. 4.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti; in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1930.

Art. 5.

Elaborati richiesti

a) Relazione illustrativa, eventualmente corredata da schemi, dalla quale fra l'altro risulti:

come il concorrente ha impostato e risolto i problemi di funzionalità del complesso;

come il progetto presentato si armonizzi con le previsioni della variante al piano regolatore di Napoli (Allegato 1);

il volume complessivo fuori terra e quello totale, nonchè la superficie coperta;

una indicazione sommaria della spesa in relazione ai costi dei vari tipi di cubatura e alle attrezzature tecnologiche previste, a prescindere dal costo dell'area; sarà indicato anche il costo delle sistemazioni esterne superficiali da realizzare nell'area a disposizione.

b) planimetria in scala 1:500 dalle quali risulti l'organico inserimento del complesso progettato nella anzidetta variante al piano regolatore;

c) schemi planimetrici, progetti e sezioni in scala 1:200, disegnati a semplice contorno;

d) un unico plastico d'insieme in scala 1:500.

Gli elaborati saranno montati su cartone o legno compensato e muniti di attaccaglie per poter essere appesi a pareti.

Art. 6.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica e i requisiti richiesti dal presente bando.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà risultare come capo gruppo da una dichiarazione rilasciata dagli altri componenti il gruppo, e contenente la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'amministrazione banditrice del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 7.

Presentazione degli elaborati

Testo « A »

Gli elaborati di progetto saranno contrassegnati da un numero di cinque cifre scelto a piacere dal concorrente e applicato nell'angolo superiore destro di ciascun elaborato.

Detto numero dovrà essere contenuto in un rettangolo di cm. 5×1 e sarà ripetuto anche sull'imballaggio e su di una busta sigillata (da chiudere nel predetto imballaggio) nella quale saranno contenuti i seguenti documenti, anch'essi distinti dallo stesso numero di 5 cifre:

foglio contenente nome, cognome, data di nascita e indirizzo di ciascun concorrente:

certificato di iscrizione all'albo professionale di ciascun firmatario del progetto;

per i progetti di gruppo, la dichiarazione in carta legale prescritta dal precedente art. 6.

Al momento della ricezione sarà apposto su ciascun involucro, un numero di protocollo che verrà ripetuto in apposito registro, dal quale risulterà la rispondenza fra protocollo e numero distintivo del progetto.

Il numero di protocollo, all'apertura degli imballaggi, sarà ripetuto su ciascun elaborato e sulle buste sigillate, obliterando quindi i numeri originari eccettuati quelli delle buste.

Dopo la scelta dei progetti ammessi al secondo grado saranno aperte le sole buste corrispondenti ai relativi numeri di protocollo. L'elenco degli ammessi riporterà i progetti con i rispettivi numeri di protocollo ed i numeri di cinque cifre con cui i concorrenti hanno originariamente contrassegnato i rispettivi progetti.

Art. 8.

Termine di recapito dei progetti

Il recapito e la consegna dei progetti, che dovranno essere racchiusi in un qualsiasi involucro sigillato distinto col medesimo motto degli elaborati dovrà effettuarsi non oltre le ore 12 del centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando; nei locali della biblioteca situata al piano 1° dell'edificio sito in Roma, via Nomentana n. 2, sede del Ministero dei lavori pubblici.

Non sarà ammessa nessuna tolleranza nel recapito degli elaborati neppure in caso di ritardi ferroviari postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in esame.

Il personale della Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del citato dicastero incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta, con indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. Detto termine non sarà prorogato.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati entro sessanta giorni dalla scadenza dei concorsi da una commissione così costituita:

Presidente:

un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri:

un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici;

due ispettori generali del genio civile;

il provveditore alle opere pubbliche della Campania;

il capo della sezione urbanistica presso il predetto provveditorato;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

il primo presidente della Corte d'appello di Napoli;

il procuratore generale della Repubblica di Napoli;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

un rappresentante del comune di Napoli, esperto in edilizia e in urbanistica;

un rappresentante del consiglio nazionale degli ordini degli ingegneri, esperto in edilizia e in urbanistica;

un rappresentante del consiglio nazionale degli ordini degli architetti;

due esperti rispettivamente in scienza delle costruzioni e in impianti tecnologici nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

un esperto designato dalla direzione generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione.

I compiti di segreteria saranno svolti da una segreteria formata da funzionari delle carriere direttive amministrativa e tecnica del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Svolgimento del concorso

La commissione giudicatrice formerà un elenco dei progetti, gli autori dei quali saranno ritenuti meritevoli di partecipare al concorso di 2° grado in cui al seguente articolo; l'ordine dell'elencazione non costituisce graduatoria.

Il Ministero dei lavori pubblici fornirà ai concorrenti ammessi al concorso di 2° grado tutte le prescrizioni che riterrà eventualmente necessarie in relazione alle risultanze di quello di 1° grado.

I predetti dovranno presentare entro centocinquanta giorni gli sviluppi in scala 1.100 dei progetti premiati, completi di preventivi di spesa redatti sulla base dell'elenco prezzi dell'ufficio del genio civile di Napoli.

Il concorso in argomento verrà giudicato dalla stessa commissione formata per l'esame dei progetti iniziali (con eventuale avvicendamento di rappresentanti pro-tempore delle varie amministrazioni ed enti), la quale formerà una motivata graduatoria di merito dei progetti concorrenti entro sessanta giorni dalla presentazione dei medesimi.

In esito al concorso di 2° grado, valido anche se ad esso parteciperà un solo concorrente, il progetto più meritevole sarà dal Ministero dei lavori pubblici dichiarato vincitore e ad esso sarà corrisposta la somma di lire 25.000.000.

A ciascuno degli altri progetti partecipanti al concorso di 2° grado verrà corrisposto un rimborso spese di lire 5.000.000.

Art. 11.

Esecuzione dell'opera

L'Amministrazione dei lavori pubblici, si riserva la facoltà di dare o meno esecuzione al progetto, per cui viene bandito il concorso stesso, restando il progetto primo classificato di proprietà dell'amministrazione con la erogazione del premio di cui all'articolo precedente.

Nel caso di esecuzione del progetto sarà affidata al professionista o gruppo vincitore del concorso la redazione del progetto esecutivo alle condizioni di cui al seguente articolo.

Il progetto esecutivo sarà redatto secondo le direttive della amministrazione, la quale potrà richiedere che vengano introdotte modifiche e perfezionamenti al progetto premiato, senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre quello stabilito nella convenzione di cui al seguente art. 12.

Art. 12.

Convenzione

Per la redazione del progetto esecutivo sarà stipulata apposita convenzione col professionista o gruppo incaricato. Il compenso verrà valutato in conformità della tariffa professionale e dei regolamenti vigenti alla data di conferimento dell'incarico, osservando il vigente disciplinare-tipo per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. L'ammontare del premio sarà considerato come un acconto rispetto all'onorario del progetto esecutivo.

Nel caso di vincitori riuniti in gruppo, l'amministrazione stipulerà la convenzione col solo professionista capo gruppo delegato dagli altri professionisti del gruppo stesso, ai sensi del precedente art. 7) del presente bando ed i compensi saranno quelli spettanti a detto professionista, restando l'amministrazione estranea agli accordi stabiliti dai concorrenti fra di loro.

Art. 13.

Esposizione

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l'esposizione al pubblico dei progetti partecipanti al concorso di 2° grado e di pubblicare la relazione della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quello vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del concorso.

Trascorso tale termine, l'amministrazione banditrice non risponderà della conservazione dei progetti stessi.

Art. 15.

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente o di ogni gruppo di concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando, nonchè di quelle stabilite dalle Norme di cui al precedente art. 4).

Art. 16.

Pubblicazione del bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: LAURICELLA

(7557)

CORTE DEI CONTI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti;

Considerata l'opportunità di prorogare di altri trenta giorni il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 giugno 1971, è fissato al 4 ottobre 1971.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1971
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 150

(7639)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5050 del 2 dicembre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia;

Visto il proprio decreto n. 3119, del 30 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 3120, del 30 giugno 1970, con il quale le condotte poste a concorso sono state assegnate ai rispettivi vincitori;

Preso atto che le condotte consorziali di Introbio e Casargo, già assegnate ai dottori Giuseppe Corti e Vincenzo Federici, sono rimaste vacanti per effetto delle rinunce degli interessati;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono in graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi nelle rispettive domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie riferite a fianco di ciascuno:

1) Bianchi Ermanno: Introbio ed Uniti;
2) Fresia Sergio: Casargo ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Como, addì 26 luglio 1971

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(7427)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.